



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ' DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
DA PARTE DI CIRCOLI PRIVATI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 28/11/2011

INDICE

- ART. 1** Oggetto e definizioni;
- ART. 2** SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - per spacci annessi ad associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali a norma dell'art. 2 del D.P.R. 235/2001;
- ART. 3** Domanda di autorizzazione per spacci annessi ad associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali a norma dell'art. 3 del D.P.R. 235/2001;
- ART. 4** Caratteristiche dei locali;
- ART. 5** Modalità di svolgimento dell'attività;
- ART. 6** Disposizioni finali.

Art. 1
OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.P.R. 04 aprile 2001 n° 235, la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati in spacci annessi ad associazioni e circoli individuati ai sensi dell'art. 111 – comma 3 – del D.P.R. 22.12.1986 n° 917/A e s. m. e i.: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché .le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.
2. Le succitate associazioni e circoli sono individuate dal D.P.R. 235/2001 come segue:
 - Art. 2: aderenti ad enti o organizzazioni a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
 - Art. 3: non aderenti ad enti o organizzazioni a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;

Art. 2
SCIA – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' -
PER SPACCI ANNESSI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI AD ENTI O
ORGANIZZAZIONI NAZIONALI AVENTI FINALITÀ ASSISTENZIALI
A NORMA DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 235/2001.

1. Le associazioni ed i circoli aderenti ad enti o organizzazioni a carattere nazionale aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 235/2001 possono intraprendere la somministrazione di alimenti e di bevande previa presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1991, n. 241 e s.m. e i.. dell'art. 2 del D.P.R. 04.04.2001 n° 235, del D.Lgs 26.03.2010 n° 59 e della L.R. 29.12.2006 n° 38 e s. m. e i..
2. La SCIA succitata, redatta su apposita modulistica, deve essere presentata con posta certificata al SUAP del Comune di Cuornè dal presidente del circolo e contenere quanto segue:
 - a) l'Ente Nazionale con finalità assistenziali al quale l'associazione o il circolo aderisce;
 - b) il tipo di attività di somministrazione;
 - c) l'ubicazione, la superficie dei locali adibiti alla somministrazione, con allegata planimetria in Scala 1:100 nella quale è evidenziata la delimitazione della zona destinata alla somministrazione;
 - d) che l'associazione/circolo si trova nelle condizioni previste dai commi 3, 4 bis e 4 quinquies dell'art. 111 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917/A e s.m.e i.;
 - e) che il locale dove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme vigenti in materia edilizia, igienico sanitaria, ed ai criteri di sicurezza di cui al D.P.R. 235/2001 e D.M. 564/92;
 - f) titolo di disponibilità dei locali succitati;
 - g) il numero massimo di persone compresi gli addetti, che possono essere contemporaneamente presenti nei locali del circolo;
 - h) il numero dei soci iscritti all'associazione/circolo;
 - i) l'orario dell'attività sociale;
 - j) che l'attività esercitata non è in contrasto con il regolamento del condominio dove ha sede il circolo;

- k) la piena conoscenza e accettazione di quanto previsto dal presente regolamento.
3. Alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100;
 - b) copia statuto e atto costitutivo del circolo;
 - c) dichiarazione di appartenenza rilasciata dalla presidenza dell'ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno, dalla quale risultino il nome del presidente, la denominazione e l'ubicazione del circolo, la data di affiliazione ed il numero dei soci.
4. Qualora l'attività di somministrazione venga affidata in gestione a terzi, la SCIA deve essere sottoscritta anche dall'affidatario e contenere:
- a) documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali del soggetto gestore;
 - b) copia documento di identità personale e codice fiscale del gestore.
5. In caso di cambio del presidente, o dell'affidatario, o dell'ente nazionale affiliante, ovvero in caso di variazione in merito alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 111, comma 4-quinquies, del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) deve essere data immediata comunicazione al questo Ente.

Art. 3

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER SPACCI ANNESSI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI NON ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI CON FINALITÀ ASSISTENZIALI A NORMA DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 235/2001.

1. Le associazioni ed i circoli non aderenti ad enti o organizzazioni a carattere nazionale aventi finalità assistenziali, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 235/2001, al fine di poter somministrare alimenti e di bevande presso la sede dove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1991, n. 241 e s.m. e i., dell'art. 2 del D.P.R. 04.04.2001 n° 235 e della L.R. 29.12.2006 n° 38 e s. m. e i..
2. L'istanza di autorizzazione, redatta su apposita modulistica, deve essere presentata con posta certificata al SUAP del Comune di Cuornè dal Presidente - legale rappresentante - del circolo, dichiarando, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
 - a) il tipo di attività di somministrazione;
 - b) l'ubicazione, la superficie dei locali adibiti alla somministrazione, con allegata planimetria in Scala 1:100 nella quale è evidenziata la delimitazione della zona destinata alla somministrazione;
 - c) che l'associazione/circolo ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli artt. 111 e 111-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917/A e s.m.e i.;
 - d) che il locale dove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme vigenti in materia edilizia, igienico sanitaria, ed ai criteri di sicurezza di cui al D.M. 564/92;
 - e) titolo di disponibilità dei locali succitati;
 - f) il numero massimo di persone compresi gli addetti, che possono essere contemporaneamente presenti nei locali del circolo;
 - g) il numero dei soci iscritti all'associazione/circolo;
 - h) l'orario dell'attività sociale;
 - i) che l'attività esercitata non è in contrasto con il regolamento del condominio dove ha sede il circolo;
 - j) la piena conoscenza e accettazione di quanto previsto dal presente regolamento.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100;
 - b) copia statuto e atto costitutivo del circolo.
4. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione / circolo - di cui al comma 1 - preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.
 5. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.
 6. Il trasferimento della sede, della titolarità o la variazione del soggetto gestore non sono soggetti a nuova domanda ma a presentazione con posta certificata al SUAP del Comune di Cuorgnè da parte del legale rappresentante dell'associazione / circolo di apposita SCIA sulla base di apposita modulistica.
 7. Qualora il circolo o l'associazione non rispetti le condizioni previste dagli artt. 111 e 111-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso da parte del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato dei requisiti professionali previsti dalla L.R. 38/2006 e s.m. e i..
 8. Il legale rappresentante dell'associazione / circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute rispetto al quanto dichiarato nell'istanza in merito alle condizioni previste dagli artt. 111 e 111-bis del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).

Art. 4

CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. I locali dei circoli nei quali si svolge attività di somministrazione devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) non avere accesso diretto dalla pubblica via ma essere separati dall'ingresso da divisori, in modo tale che sia impedita dall'esterno la percezione visiva dell'attività di somministrazione;
 - b) nell'area destinata alla somministrazione deve essere esposta copia della SCIA ovvero dell'autorizzazione, unitamente alla notifica ai fini sanitari ed al certificato di affiliazione del circolo all'Ente Nazionale;
 - c) sull'ingresso ed all'esterno della struttura sede del circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno o i prodotti che vi vengono somministrati;
 - d) nei locali del circolo va esposto, su appositi cartelli, l'orario di apertura e chiusura del circolo e dell'attività di somministrazione, nonché il listino prezzi;
 - e) non è consentito l'allestimento di strutture esterne da adibirsi alla somministrazione.

Art. 5

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. La somministrazione di bevande analcoliche ovvero anche di bevande alcoliche e/o di alimenti è riservata esclusivamente ai soci del circolo in possesso della tessera sociale regolarmente iscritti nel libro dei soci nonché ai soci di altri circoli in possesso della rispettiva tessera.
2. L'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di circolo.

3. Il circolo, al momento della comunicazione, deve avere almeno cento soci.
4. L'attività di circolo con somministrazione non deve essere contraria a norme esplicite contenute nel regolamento di condominio.
5. Qualora l'attività del circolo sia prevalentemente rivolta alla pratica sportiva o al settore giovanile, l'autorizzazione per la somministrazione può essere limitata alle bevande aventi un contenuto alcolico non superiore al 21 per cento del volume.
6. L'utilizzo di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del TULPS è soggetto a presentazione di apposita SCIA al SUAP competente.
7. L'affiliazione dei circoli di cui al presente regolamento ad un ente nazionale non può cessare senza che venga sostituita, da nuova affiliazione ad altro ente.
8. Gli spacci dei circoli non sono vincolati all'orario fissato in via generale per l'apertura e la chiusura dei pubblici esercizi, ne' all'obbligo della chiusura settimanale, ma devono rispettare gli orari determinati dalle attività sociali.
9. L'esercizio dell'attività dell'associazione/circolo è subordinato al rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato con D.C.C. n° 34 del 29.09.2004.
10. Nel locale destinato allo spaccio devono essere esposti in luogo visibile il listino dei prezzi e documentazione abilitante all'esercizio dell'attività;
11. Non è consentito l'accesso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso dei locali di somministrazione, che non abbia la qualità di socio a norma del presente regolamento.
12. È vietata la pubblicità degli spettacoli o trattenimenti o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro che risultino preventivamente associati al circolo.
13. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a notifica ai sensi dell'art. 6 del regolamento ce 852/2004 ai fini sanitari.
14. L'attività di somministrazione di bevande alcoliche, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs n°504/1994 è altresì soggetta all'obbligo di segnalazione all'ufficio tecnico di finanza (agenzia delle dogane) competente per territorio.
15. Nel caso in cui l'attività di somministrazione sia affidata ad un soggetto gestore, lo stesso, relativamente al possesso dei requisiti professionali, dovrà sottostare all'obbligo della formazione obbligatoria triennale previsto dalla d.g.r. 103/2009;

Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. La SCIA di cui all'art. 2 e l'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento sono da ritenersi abilitanti anche ai fini dell'art. 86 - 2° comma - del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n° 773.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, il Comando di Polizia Municipale, il personale ASL e qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolge l'attività di che trattasi.

3. Alla violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 235/01, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applicano le sanzioni previste dall'art. 21 della L.R. n. 38/2006 e s.m. e i..
4. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 235/01 svolte in assenza di SCIA o di autorizzazione nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione il D.P.R. 235/01, la L.R. 38/1996 e s.m. e i., il R.D. 773/31 (T.U.L.P.S.) ed il relativo Regolamento di attuazione (laddove non contrastanti col predetto D.P.R. n. 235/01), nonché la normativa vigente nelle materie specifiche.

RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D. 18/06/1931 n. 773 - TULPS : "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";

D.P.R. 24/07/1977 n. 616: Decentramento amministrativo;

D.P.R. 22.12.1986 n. 971/A: "Approvazione testo unico dell'imposta sul reddito";

L. 7/08/1990 n.241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

L. 26/10/1995 n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

D.M. 17/12/1992 n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";

D.P.R. 4/04/2001 n.235: "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati";

D.Lgs. 12/12/2003 n. 344: "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80";

Deliberazione di Giunta Comunale del 29/09/2004 n. 34: "Approvazione piano di zonizzazione acustica del territorio comunale".

L.R. 29/12/2006 n. 38: "Disciplina dell'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande";

D.G.R. 21/12/2009 n.103: "L.R. 38/2006 e s.m.i. art. 5 commi 3 e 4. Approvazione della direttiva del corso di formazione obbligatorio, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande";

D.Lgs. 26/03/2010 n.59: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (art.71);

L. 30/07/2010 n. 122: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

D.L. 31/05/2010 n.78: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (10G0101) (GU n. 125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n.114) - note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2010";

L.R. 27/07/2011 n. 13: "Disposizioni urgenti in materia di commercio".